

ASSENZE E VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO AI FINI DELLA VALUTAZIONE FINALE

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Delibera del COLLEGIO DOCENTI della scuola secondaria del 17.12.2013

Il Collegio dei Docenti dell'IC Leonardo da Vinci di Venezia Mestre

Visto il D.L.vo 59/04 che all'art.11 comma 1 dispone che:

1. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.

Visto il DPR 122/09 che all'art. 2 comma 10 dispone che:

10. Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Vista la Circolare MIUR n. 20 del 4/3/2011

Ritenuto necessario fissare criteri generali per dare trasparenza all'operato dei CdC nella valutazione degli studenti in sede di scrutinio finale.

delibera

Per l'ammissione alla valutazione finale di ogni studente **è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato**. Il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'A.S., è fissato, per ogni classe, secondo la seguente tabella, tenendo conto che le 30 ore settimanali vengono svolte in 6 giorni:

Classi	Ore settimanali	Ore annuali (x 33 settimane)	Presenze richieste (75% totale) Ore	Assenze consentite (25% totale) Ore
tutte	30	990	743	247

Per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica e non hanno optato per attività alternative o di studio assistito, il monte ore annuale è decurtato di n. 33 ore.

Per gli alunni disabili o con bisogni educativi speciali si farà riferimento a quanto stabilito dal rispettivo Piano educativo

Con successive delibere il Consiglio di Istituto ha stabilito le DEROGHE (PTOF 2019-2022) a quanto sopra indicato che possono riguardare esclusivamente:

- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico curante;
- assenze per motivi di salute (compresi i periodi di quarantena/isolamento fiduciario Covid-19) che impediscono la frequenza certificata dal medico curante (o AULSS per i casi Covid);
- assenze per terapie e/o cure programmate documentabili;
- assenze documentabili dovute a eccezionali motivi familiari (trasferimenti temporanei per lavoro o familiari; situazioni di grave disagio socio-familiare) certificati con dichiarazione sostitutiva da parte dell'esercente la patria potestà o con certificazione dei servizi sociali; per gli alunni nomadi dotati di quaderno-libretto le giornate frequentate presso altra istituzione scolastica e attestate saranno comunque considerate di presenza effettiva.
- assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987)
- alunni CNI provenienti da paesi stranieri e inseriti ad anno scolastico già avviato.

Tali deroghe sono possibili a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Consiglio di Classe determina nel merito con specifica delibera motivata. Tenuto conto delle deroghe previste la mancata frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, comporta la non validità dell'anno scolastico, la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.